



Piazza di compostaggio intercomunale Viglio

Il Municipio di Collina d'Oro, allo scopo di disciplinare l'uso della piazza intercomunale di compostaggio sita in località Viglio, sentito il Municipio del Comune di Sorengo, richiamati:

– l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;

ordina:

Art. 1 Provenienza del materiale

Sono accettati - gratuitamente - esclusivamente gli scarti vegetali provenienti dai sedimi siti nei Comuni di Collina d'Oro, Sorengo e Muzzano.

Art. 2 Accesso alla piazza

La piazza è accessibile:

- a per giardinieri e privati negli orari fissati dalla speciale Commissione intercomunale;
- b fuori orario previo accordo preliminare con il responsabile della piazza dietro pagamento di una tassa di CHF 10.- per ogni intervento, da regolare prima dello scarico del materiale.

Art. 3 Grossi carichi (m³ 8 e oltre) e benne provenienti da privati

Devono essere annunciati almeno il giorno precedente la consegna al responsabile della piazza, con l'obbligo di comunicare i dati esatti circa la provenienza degli scarti vegetali.



Art. 4 Piante e rami di grosse dimensioni

Piante e rami del diametro di 15 cm e oltre devono essere "sramati" e depositati separatamente. Ciò vale anche per ceppaie e radici.

Art. 5 Cernita del materiale

Il materiale consegnato deve essere pulito, vale a dire senza sassi, plastica o inerti. Legname verniciato, laccato, con chiodi o ferramenta, non può essere depositato sulla piazza.

Le fascine devono essere legate esclusivamente con materiale biodegradabile (p.es. corda di canapa). È escluso l'impiego di fili di ferro, di rame, corde in plastica, ecc.

Per interventi di cernita del materiale, raccolta di fili o corde da parte del personale della piazza, saranno fatturati a chi ha consegnato il materiale CHF 40.- al m³ oltre alla tassa di discarica, emessa dall'Ente per lo Smaltimento dei Rifiuti (ESR).

Art. 6 Ritiro del composto fresco

Il composto fresco o maturo può essere ritirato gratuitamente da giardinieri e privati durante le ore normali di apertura della piazza. Il composto non è setacciato. Carico e relativo trasporto è a carico dell'utente.

I giardinieri devono ritirare composto maturo per un volume equivalente ad 1/3 degli scarti consegnati, nel corso di 1 anno di esercizio.

Art. 7 Abusi e sanzioni

In caso di abusi o inosservanze alle disposizioni della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 52 del Regolamento Comunale che prevedono multe sino a CHF 10'000.-

Art. 8 Disposizioni abrogative e entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005 e abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente incompatibile e contraria.



Art. 9 **Rimedi di diritto**

Contro la presente ordinanza è proponibile ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Sandro Gandri

Approvata con risoluzione municipale 918 del 12 settembre 2005

Pubblicata agli albi comunali dal 15 settembre al 29 settembre 2005